



**Comune di
FIGLINE E INCISA VALDARNO**



**Comune di
RIGNANO SULL'ARNO**

BANDO DI AGGIORNAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE ORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO 2024

IL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

- in qualità di Ente capofila ai sensi dell'Accordo di collaborazione sottoscritto il 15.04.2024 tra i Comuni di Figline e Incisa Valdarno e Rignano sull'Arno ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, nella persona del RESPONSABILE DEL SERVIZIO SCUOLA, SOCIALE E SPORT

- ai sensi dell'articolo 7 della Legge Regionale Toscana n. 2 del 02/01/2019, dei Regolamenti delle modalità di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) approvati con deliberazioni del Consiglio comunale n. 50 del 30.06.2021 del Comune di Figline e Incisa Valdarno e n. 26 del 07.06.2021 del Comune di Rignano sull'Arno, nonché in attuazione della propria Determinazione n. 939 del 26.08.2024

RENDE NOTO

che a partire dalle ore 00,00 del giorno 28 agosto 2024 e fino alle ore 12,00 del giorno 28 ottobre 2024, è indetto un bando pubblico atto a consentire la formazione di due distinte graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) presenti sul territorio comunale e di proprietà dei Comuni di Figline e Incisa Valdarno e Rignano sull'Arno.

Gli alloggi sono assegnati dai Comuni di cui sopra sulla base delle suddette distinte graduatorie ai nuclei familiari richiedenti, in possesso dei requisiti specificati nel presente bando e di cui all'allegato A alla LRT 2/2019.

Possono partecipare al bando sia nuovi aspiranti all'assegnazione di un alloggio di ERP sia soggetti già assegnatari.

Coloro che hanno partecipato al bando nell'anno 2022 non sono tenuti a presentare una nuova domanda, poiché le domande già presentate conservano la loro validità per almeno quattro anni, fatta salva la possibilità per gli stessi di presentare una nuova domanda volta a far valere eventuali nuove condizioni migliorative e più favorevoli dal punto di vista del punteggio. In caso di presentazione di una nuova domanda sarà considerata valida quest'ultima indipendentemente dal punteggio acquisito, anche se peggiorativo rispetto alla precedente.

Il presente bando è pubblicato all'Albo pretorio e sulla sezione "Amministrazione trasparente - Dati ulteriori" dei siti istituzionali dei Comuni di Figline e Incisa Valdarno e di Rignano sull'Arno.

ART. 1 - SOGGETTI RICHIEDENTI

La domanda di partecipazione al bando ERP è presentata da un soggetto - in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2 - relativamente all'intero nucleo familiare, i componenti del quale devono essere anch'essi in possesso dei requisiti di accesso, fatta eccezione per quelli di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettere a), b) e b bis) della LRT 2/2019.

Si considera nucleo familiare quello composto da una sola persona (il richiedente) ovvero dai soggetti sotto indicati:

- a. i coniugi non legalmente separati e i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento pre-adottivo, con essi conviventi;
- b. le coppie anagraficamente conviventi *more uxorio*;
- c. le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della legge n. 76 del 20/05/2016;
- d. i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
- e. i soggetti legati da vincoli affettivi e i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

Per esigenze di autonomia, possono non essere inclusi nella domanda, oppure possono presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando; in tali casi viene fatto comunque riferimento alla situazione economica (ISEE) dell'intero nucleo familiare di origine (ex art. 9, comma 3, LRT 2/2019):

- a. le coppie coniugate;
- b. le coppie anagraficamente conviventi *more uxorio* da almeno due anni, oppure unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della legge n. 76/2016;
- c. la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- d. la persona singola giudizialmente separata con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.

Al fine della **formazione di un nuovo nucleo familiare** possono presentare domanda congiunta anche i soggetti di seguito indicati:

- a. i componenti di coppie di futura formazione;
- b. due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando.

I cittadini, per i quali risulti all'anagrafe comunale lo "stato civile ignoto", devono provvedere ad aggiornarlo - presentando all'Ufficio d'anagrafe la documentazione necessaria - o in sede di partecipazione al bando o, comunque, entro e non oltre la data di scadenza per la presentazione dei ricorsi avverso la graduatoria provvisoria, pena esclusione.

ART. 2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO ERP

La domanda può essere presentata al Comune di residenza o al Comune dove viene svolta l'attività lavorativa alla data di pubblicazione del presente Bando (*Allegato A, paragrafo 1, LRT n. 2/2019*).

I requisiti per la partecipazione al Bando, che devono essere posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando nonché al momento dell'assegnazione (*Art. 8, comma 2, LRT n. 2/2019*), fatta eccezione per quelli di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettere a), b) e b bis) della medesima LRT 2/2019, che devono essere soddisfatti dal solo soggetto richiedente, sono i seguenti (*Allegato A, paragrafo 2, LRT n. 2/2019*):

- a. cittadinanza** italiana o di uno stato aderente all'Unione europea, *oppure*, in ottemperanza alle disposizioni normative nazionali che regolano la materia, cittadinanza di altro Stato e:
 - titolarità di permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo, *oppure*:
 - titolarità di permesso di soggiorno almeno biennale con svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo, *oppure*:
 - status di rifugiato o protezione sussidiaria, *oppure*:

- possesso della "carta di soggiorno/carta di soggiorno permanente per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno stato membro dell'Unione Europea".

Tale requisito della cittadinanza è soddisfatto dal solo soggetto richiedente.

- b. residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale** nell'ambito territoriale del Comune a cui è indirizzata la domanda di partecipazione (Figline e Incisa Valdarno o Rignano sull'Arno).

Tale requisito è soddisfatto dal solo soggetto richiedente.

b.bis. assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi, per i quali sia prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni oppure sia avvenuta l'esecuzione della relativa pena;

Tale requisito è soddisfatto dal solo soggetto richiedente.

c. possesso di una attestazione ISEE in corso di validità per l'anno 2024 avente un valore ISEE non superiore ad € 16.500,00; coloro che, per esigenze di autonomia, presentano una domanda distinta rispetto al nucleo in cui sono inseriti, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando, al valore ISEE dell'intero nucleo di provenienza. Nel caso di soggetti che presentano domanda congiunta per la formazione di un nuovo nucleo familiare, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando, al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza, che devono rispettare ciascuno il limite di € 16.500,00 di valore ISEE e, ai fini della collocazione nella graduatoria, al valore ISEE più alto;

d.1. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione **su alloggio adeguato** alle esigenze del nucleo familiare **ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km.** dal Comune a cui è indirizzata la domanda di partecipazione (Figline e Incisa Valdarno o Rignano sull'Arno). La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI.

L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8, LRT n. 2/2019;

d.2. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili o quote di essi ubicati **su tutto il territorio italiano o all'estero**, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, **il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00**, che non siano utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente.

Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE.

Le disposizioni di cui ai punti d.1 e d.2 non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie:

1) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa di cui è titolare. Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari di cui all'art. 9, comma 3, della LRT 2/2019;

2) alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente; in caso di rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro 60 giorni;

3) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.

Possono, inoltre, partecipare al bando **i titolari di diritti reali su immobili ad uso abitativo, assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota** di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di € 25.000,00, in casi debitamente documentati di **indisponibilità giuridica** delle quote degli immobili stessi.

e.1. valore del patrimonio mobiliare non superiore a € 25.000,00.

Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito all'articolo 5, comma 4, del DPCM n. 159/2013. A tale valore, al lordo delle franchigie, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

e.2. non titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali;

e.3. non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV). In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico; sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali;

f. non superamento del limite di € 40.000,00 di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati ai punti d.2. ed e.1.

g. assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

h. assenza di dichiarazioni di annullamento dell'assegnazione o dichiarazioni di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti dall'articolo 38, comma 3, lettere b), d), e) e f) della LRT 2/2019, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

i. assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda.

I cittadini, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251, che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dell'articolo 2 del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale.

ART. 3 - CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI.

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base di punteggi attribuiti in relazione alle condizioni sociali, economiche, familiari, abitative e di storicità di presenza del nucleo familiare risultanti dalle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione.

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

a) Condizioni sociali, economiche e familiari:

Reddito:

a-1. reddito annuo complessivo del nucleo familiare riferito all'anno 2022 costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, pensione di invalidità: **PUNTI 2;**

a-1 bis. reddito fiscalmente imponibile pro capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona (valore per l'anno 2022 € 6.829,94): **PUNTI 1.**

Composizione del nucleo familiare:

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4 e a-4 bis: **PUNTI 1;**

a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata, convivente *more uxorio*, unita civilmente oppure convivente di fatto ai sensi della legge n. 76 del 20.05.2016, anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare oppure convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 1;**

- con uno o più figli minori a carico: **PUNTI 2.**

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 34° anno di età alla data di pubblicazione del bando.

Invalidità e/o handicap in gravità:

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

1. invalido con età compresa tra i 18 e i 65 anni alla data di pubblicazione del bando e che abbia un'invalidità pari o superiore al 67%: **PUNTI 1;**

2. invalido con età compresa tra i 18 e i 65 anni alla data di pubblicazione del bando e che abbia un'invalidità al 100%: **PUNTI 2;**

3. invalido che non abbia compiuto i 18 anni o che abbia compiuto 65 anni alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 2;**

a-4 bis. Nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (l. 104/92 art. 3 comma 3): **PUNTI 3.**

N.B. NEL CASO IN CUI NEL NUCLEO FAMILIARE SIANO PRESENTI DUE O PIU' SITUAZIONI DI INVALIDITA' (RIFERITE CIOE' A DUE O PIU' SOGGETTI DIVERSI) DI CUI AI PUNTI A-4 E A-4 BIS, IL PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE E' DI PUNTI 4.

Pendolarità:

a-5. richiedente in condizioni di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: **PUNTI 1.**

Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal comune nel quale il richiedente lavora e non ai residenti nel Comune di Figline e Incisa Valdarno e Rignano sull'Arno che lavorano altrove.

Presenza di soggetti fiscalmente a carico e/o pagamento assegno mantenimento:

a-6. nucleo familiare composto da due persone con tre o più familiari fiscalmente a carico: **PUNTI 2;**

a-7. nucleo familiare composto da una sola persona con:

1. uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 1;**

2. un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico:

PUNTI 2;

3. due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: **PUNTI 3;**

4. uno o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4 bis (condizioni di invalidità): **PUNTI 4.**

N.B. NEL CASO IN CUI NEL NUCLEO FAMILIARE SIANO PRESENTI PIU' SITUAZIONI TRA QUELLE SOPRA INDICATE, NON POSSONO COMUNQUE ESSERE ATTRIBUITI PIU' DI 6 PUNTI.

IL PUNTEGGIO DI CUI AL PUNTO A-7 4. NON PUO' CUMULARSI CON I PUNTEGGI DI CUI AI PUNTI A-4 E A-4 BIS.

a-8. richiedente separato o divorziato legalmente su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli: **PUNTI 1.**

b) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo accertate dall'autorità competente:

b-1. permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione : **PUNTI 3.**

Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando. Al fine della definizione di alloggio improprio non ha valore cogente l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare.

Dopo la formazione della graduatoria gli uffici trasmettono apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui al presente punto b-1 al comune e alla prefettura per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

b-2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: **PUNTI 2;**

b-3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupati il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso: **PUNTI 3;**

b-4. abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito (2022), regolarmente corrisposto, sia:

1. superiore ad un terzo del reddito imponibile: **PUNTI 3;**

2. uguale o superiore al 50% del reddito imponibile: **PUNTI 4.**

Dagli importi del canone corrisposto devono essere scorporati eventuali contributi per l'affitto;

b-5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita dall'art. 14, comma 3, LRT 2/2019 o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due: **PUNTI 2;**

b-6. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità o situazione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile: **PUNTI 2.** Le due condizioni non sono cumulabili.

N.B. Per l'attribuzione del punteggio derivante dalla condizione di COABITAZIONE di cui all'art. 3 lettera b-6 del Bando, è necessario che la COABITAZIONE con altro nucleo familiare risulti anagraficamente.

La condizione di SOVRAFFOLLAMENTO è determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della LRT 2/2019; il calcolo dei vani è effettuato con le modalità previste dall'allegato C) paragrafo 2 della stessa legge regionale; per gli immobili adibiti ad ERP di proprietà comunale o del soggetto gestore (Casa S.p.a.) farà fede la documentazione tecnica risultante agli atti, l'attestazione dei competenti uffici del Comune o del soggetto gestore.

c) Condizioni di storicità di presenza:

c-1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando (Comune di Figline e Incisa Valdarno e Rignano sull'Arno)) da almeno:

1. tre anni alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 1;**

2. cinque anni alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 2;**

3. dieci anni alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 3;**

4. quindici anni alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 3,5;**

5. vent'anni alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 4.**

N.B. Per la determinazione del punteggio di cui sopra è cumulata la residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare maturata sia nel Comune di Figline e Incisa Valdarno che nel Comune di Rignano sull'Arno (ambito territoriale di riferimento del bando).

c-2. presenza continuativa del nucleo richiedente nella graduatoria comunale o intercomunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del nucleo richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: **punti 0,50** per ogni anno di presenza nella graduatoria o nell'alloggio.

IL PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE NON PUO' COMUNQUE SUPERARE I SEI PUNTI.

Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda.

c-3. periodo di contribuzione al fondo GESCAL:

1. non inferiore a 5 anni: **PUNTI 1;**

2. non inferiore a 10 anni: **PUNTI 2.**

N.B. I PUNTEGGI DI CUI AL PUNTO C) NON POSSONO ESSERE ATTRIBUITI AI NUCLEI GIA' ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI ERP

ART. 4 - AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI DI PUNTEGGIO E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

I requisiti per la partecipazione al bando e le condizioni del nucleo che danno titolo all'attribuzione dei punteggi sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000.

La dichiarazione o la produzione di atti falsi o mendaci comporta le conseguenze di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000.

PER COMPROVARE I REQUISITI DI ACCESSO:

Devono essere allegati alla domanda, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti relativi a situazioni non verificabili d'ufficio:

1. permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo

oppure:

- permesso di soggiorno almeno biennale e documentazione attestante lo svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo,

oppure:

- titolo di soggiorno per rifugiati o per protezione sussidiaria;

oppure:

- carta di soggiorno/carta di soggiorno permanente per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno stato membro dell'Unione Europea;

2. documentazione comprovante l'attività lavorativa nel Comune di Figline e Incisa Valdarno o nel Comune di Rignano sull'Arno (*solo per coloro che non sono residenti nel Comune di Figline e Incisa Valdarno e nel Comune di Rignano sull'Arno*) (ad esempio: estratto conto INPS., attestazione del datore di lavoro, copia del contratto di lavoro con specificata la sede di lavoro etc.);

N.B. I requisiti di cui ai punti 1. e 2 di cui sopra devono essere soddisfatti dal solo soggetto richiedente, non da tutti i componenti il nucleo familiare.

3. in caso di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili:

- attestazione di un tecnico abilitato per verifica dell'inadeguatezza dello stesso, *se ricorre la fattispecie;*

- provvedimento dell'autorità giudiziaria attestante la non disponibilità della casa coniugale, *se ricorre la fattispecie;*

- documentazione relativa all'utilizzo dell'immobile per attività lavorativa prevalente del richiedente, *se ricorre la fattispecie;*

- documentazione sulla inagibilità dell'alloggio, *se ricorre la fattispecie;*

- documentazione relativa al pignoramento ex art. 560 c.p.c., *se ricorre la fattispecie;*

4. in caso di titolarità *pro quota* di diritti reali su immobili di valore catastale maggiore di € 25.000,00: documentazione relativa alla indisponibilità giuridica delle quote;

5. in caso di titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri: documentazione relativa all'utilizzo quali beni strumentali aziendali;

6. in caso di titolarità di autoveicoli di potenza superiore a 80 KW (110 CV): documentazione relativa all'utilizzo quali beni strumentali aziendali;

7. se non in possesso di residenza fiscale in Italia documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui si ha la residenza fiscale.

8. marca da bollo da € 16,00.

L'ISEE 2024, sebbene non allegata, dovrà essere stata rilasciata da soggetto autorizzato entro la data di scadenza del bando ed essere priva di difformità.

PER COMPROVARE LE CONDIZIONI CHE DANNO TITOLO ALL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO:

Ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, deve essere allegata alla domanda la seguente documentazione obbligatoria in merito a situazioni e stati non verificabili d'ufficio, **pena la non attribuzione del relativo punteggio**:

- a. certificazione di invalidità rilasciata dalla competente Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità dell'Azienda USL territoriale e/o da altre eventuali autorità competenti in materia (punteggio a-4);
- b. certificazione di handicap in gravità ex art. 3, comma 3. l. 104/ 92 (punteggio a-4 bis);
- c. documentazione attestante la sede di lavoro per la dimostrazione della pendolarità, ad es. attestazione del datore di lavoro, contratto di lavoro con specificata la sede di lavoro (punteggio a-5) *(solo per coloro che non sono residenti nel Comune di Figline e Incisa Valdarno o nel Comune di Rignano sull'Arno)*;
- d. documentazione attestante la presenza di figli maggiorenni a carico (punteggio a-6 e a-7);
- e. documentazione sulla regolarità del pagamento dell'assegno di mantenimento, ad es. sentenza Tribunale e ricevute versamenti a coniuge/figli) (punteggio a-8);
- f. documentazione relativa all'alloggio improprio, rilasciata da un'autorità competente o da un tecnico individuato dal richiedente (punteggio b-1);
- g. documentazione relativa a barriere architettoniche non facilmente eliminabili, rilasciata da tecnico individuato dal richiedente e attestazione medica della grave e permanente difficoltà di deambulazione rilasciata dalla competente Azienda USL territoriale (punteggio b-2);
- h. documentazione per il calcolo dell'incidenza del canone di affitto sul reddito imponibile:
 - contratto di locazione;
 - registrazione del contratto di locazione;
 - ricevute di pagamento del canone di locazione riferite all'anno 2022 (punteggio b-4);
- i. provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione e relativa convalida di data non anteriore a due anni (punteggio b-5);
- j. provvedimento esecutivo di sfratto per morosità incolpevole e relativa convalida di data non anteriore ad anni due alla data di pubblicazione del bando, unitamente alla documentazione comprovante la morosità incolpevole (es. licenziamento, riduzione dell'orario, cassa integrazione, mancato rinnovo contratti a termine, cessazione attività libero professionale, malattia grave) (punteggio b-5);
- k. provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento (punteggio b-5);
- l. documentazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante il sovraffollamento (punteggio b-6);
- m. documentazione comprovante l'attività lavorativa nel Comune di Figline e Incisa Valdarno o nel Comune di Rignano sull'Arno *(solo per coloro che non sono residenti nel Comune di Figline e Incisa Valdarno o nel Comune di Rignano sull'Arno)* da almeno 3/5/10/15/20 anni, ad es. estratto conto INPS., attestazione del datore di lavoro, contratto di lavoro con specificata la sede di lavoro (punteggio c-1);
- n. documentazione attestante la contribuzione fondo GESCAL per almeno 5/10 anni trattenuta dalla busta paga per rapporti di lavoro dipendente fino al 31.12.1998, ad es. copia libretto di lavoro, estratto contributivo INPS (punteggio c-3).

ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al presente bando di concorso deve essere presentata **dalle ore 00,00 del giorno 28 agosto 2024 e fino alle ore 12,00 del giorno 28 ottobre 2024**.

Le domande di partecipazione dovranno essere compilate unicamente tramite procedura online collegandosi ai seguenti indirizzi:

- <https://www.icareapp.it/icare-domandeonline-fiv/login.do>, piattaforma predisposta dal Comune di Figline e Incisa Valdarno, per i cittadini ivi residenti o che vi svolgono attività lavorativa, alla quale si potrà accedere tramite autenticazione con Sistema Pubblico di Identità digitale (SPID);
- <https://www.comunerignano.it/erp>, piattaforma predisposta dal Comune di Rignano sull'Arno, per i cittadini ivi residenti o che vi svolgono attività lavorativa, alla quale si potrà accedere tramite autenticazione con:
 - carta identità elettronica (CIE);
 - tessera sanitaria (TS-CNS);
 - sistema pubblico di Identità digitale (SPID)

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione al bando mediante il servizio telematico hanno valore di autocertificazione e soggiacciono alle disposizioni di cui al DPR 445/2000.

Non saranno ritenute valide le domande presentate con modalità diverse.

Informazioni relative al bando si possono ricevere presso l'ufficio Casa dei Comuni di Figline e Incisa Valdarno e Rignano sull'Arno, **esclusivamente**:

- per il Comune di Figline e Incisa Valdarno telefonando ai n. 055/9125248 o 233 o tramite l'indirizzo e-mail erp@comunefiv.it

- per il Comune di Rignano sull'Arno telefonando ai n. 055/8347832 o tramite l'indirizzo e-mail p.somigli@comunerignano.it

Presso le seguenti biblioteche comunali del Comune di Figline e Incisa Valdarno sono presenti postazioni con personal computer a cui i cittadini possono accedere:

- Biblioteca "G. Rovai" – Piazza Parri, 23 a Figline e Incisa Valdarno

- Biblioteca "M. Ficino" – Via Locchi, 15 a Figline e Incisa Valdarno

Presso tali postazioni NON viene prestata assistenza alla compilazione, ma si può solo usufruire della postazione P.C.. In questo caso si dovranno portare con sé, su supporto di archiviazione (chiavetta usb), i documenti da allegare alla domanda.

L'assistenza alla compilazione potrà invece essere fornita dalla seguente Associazione di categoria:

- SUNIA previo appuntamento telefonando ai numeri 055/367904 o 055368573, nei giorni dal lunedì al giovedì in orario 8.30/12.30 - 13.30/17.00 e il venerdì in orario 8.30-12.30. Al momento della prenotazione verranno prospettate tutte le possibilità di zone e orari possibili per il ricevimento, compresa la sede CGIL in Piazza S. Francesco, 3 a Figline e Incisa Valdarno (costo per il servizio € 30,00).

ART. 6 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA - RICORSI

I Comuni di Figline e Incisa Valdarno e Rignano sull'Arno procedono all'istruttoria delle domande di partecipazione dei richiedenti separatamente, in base al diverso sistema gestionale utilizzato, attribuendo i punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'allegato B della LRT n. 2/2019 riportate all'art. 3 del bando, ed effettuando tutti i controlli inerenti la veridicità e la completezza di quanto autocertificato o allegato dal richiedente. Non saranno attribuiti punteggi d'ufficio per condizioni non autodichiarate o, in assenza di documentazione obbligatoria, se richiesta, a supporto delle condizioni autodichiarate.

Formazione delle graduatorie

Entro i **120 giorni** successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, il Comune di Figline e Incisa Valdarno, in qualità di Ente capofila, procede all'approvazione delle graduatorie provvisorie, secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

Le graduatorie provvisorie, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, sono pubblicate all'Albo pretorio del Comune Capofila e sul sito istituzionale di entrambi i Comuni per **30 giorni** consecutivi,

I termini suddetti potranno essere prorogati in relazione al numero delle domande presentate e a particolari esigenze istruttorie.

Entro **30 giorni** dalla data di inizio della pubblicazione delle graduatorie provvisorie all'Albo pretorio, il richiedente che ha partecipato al bando può presentare opposizione al Comune presso cui è indirizzata la domanda di partecipazione, utilizzando la modulistica appositamente predisposta. Nello stesso arco temporale è possibile produrre documentazione integrativa dimostrativa del possesso dei requisiti o punteggi autodichiarati erroneamente non allegata al momento della presentazione o non conforme a quanto richiesto. In sede di opposizioni non è possibile richiedere punteggi per situazioni non dichiarate nella domanda di partecipazione.

I termini suddetti potranno essere prorogati in relazione al numero delle domande presentate e a particolari esigenze istruttorie.

Entro **60 giorni** dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie il responsabile del procedimento istruttorio inoltra le medesime alle distinte Commissioni ERP dei Comuni di Figline e Incisa Valdarno e Rignano sull'Arno, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative istruttorie.

Entro **60 giorni** dal ricevimento degli atti e dei documenti, le Commissioni ERP devono:

a) decidere sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini stabiliti, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando di assegnazione degli alloggi di ERP sulla base dei punteggi di cui all'Allegato B e del criterio di priorità di cui all'art. 10, comma 6, della Legge Regionale. Delle eventuali operazioni di sorteggio deve essere fatta espressa verbalizzazione negli atti della Commissione;

b) trasmette le graduatorie definitive ed i relativi atti al Responsabile del Servizio per la sua approvazione.

Il Comune Capofila approva le graduatorie provvisorie e definitive per ciascun Comune, anche in tempi diversi, in relazione alla numerosità delle domande presentate e al contenzioso eventualmente insorto.

Ai fini della notifica, non saranno inviate comunicazioni personali all'indirizzo di residenza, ma farà fede la data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie e definitive sul sito istituzionale del Comune territorialmente competente – sezione “Amministrazione trasparente – dati ulteriori”.

L'atto di approvazione delle graduatorie definitive conterrà sia quelle derivanti dal presente bando di aggiornamento (2024) che quelle aggiornate e comprensive degli ammessi al precedente bando generale in corso di validità (2022).

I richiedenti saranno inseriti nelle graduatorie complessive in ordine di punteggio e in subordine secondo l'ordine crescente del valore ISEE. A parità di ISEE sarà data priorità alla data di presentazione della domanda.

Validità e aggiornamento delle graduatorie.

Le graduatorie definitive hanno validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio e conservano la loro efficacia fino al loro successivo aggiornamento.

ART. 7 - INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del GDPR (General Data Protection Regulation) 679/2016 i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente bando sono trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla normativa regionale. Tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Titolari del trattamento sono il Comune di Figline e Incisa Valdarno e il Comune di Rignano sull'Arno, in relazione alle domande di propria competenza.

ART. 8 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla LRT n. 2/2019, ai Regolamenti delle modalità di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) approvati con deliberazioni del Consiglio comunale n. 50 del 30.06.2021 del Comune di Figline e Incisa Valdarno e n. 26 del 07.06.2021 del Comune di Rignano sull'Arno.

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile del Servizio Sociale, Scuola e Sport del Comune di Figline e Incisa Valdarno Dott. Gianluigi Rettani.

Comune di Figline e Incisa Valdarno, lì 26 agosto 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SOCIALE, SCUOLA E SPORT
(Dott. Gianluigi Rettani)